

- a) i concentrati di pomodori del codice NC 2002 90;
- b) i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà San Marzano del codice NC 2002 10;
- c) i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe del codice NC 2002 10;
- c) i succhi di pomodori del codice NC 2009 50.

2. L'aiuto alla produzione per

- i fiocchi di pomodori del codice NC 0712 90 30
- e
- i succhi di pomodori, compresa la passata, del codice NC 2002 90

è derivato, fatte salve le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, dall'aiuto calcolato per i concentrati di pomodori, tenuto conto del tenore in estratto secco dei prodotti.

3. L'aiuto alla produzione per:

- i pomodori interi o in pezzi, congelati del codice NC 0710 80 70,
- i pomodori non pelati interi, in conserva, del codice NC 2002 10 90,
- e
- i pomodori pelati e non pelati, in pezzi, compresi il crush o salsa da pizza del codice NC 2002 10,

è derivato, fatte salve le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, dall'aiuto calcolato per i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche commerciali dei prodotti.

4. L'aiuto alla produzione per le uve secche è calcolato per le uve sultanine.

L'aiuto alla produzione per le altre varietà o tipi di uve secche è derivato dal suddetto aiuto, fatte salve le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, si applica il presente articolo.

2. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori.

3. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base:

— ai prezzi realmente praticati nella fase «uscita azienda agricola» per prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione

e

— ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati dai paesi terzi sul mercato mondiale.

4. Per i prodotti, la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50 % del mercato del consumo comunitario, l'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell'anno civile che precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente.

5. Il prezzo minimo della materia prima da prendere in considerazione per le uve secche e i fichi secchi è il prezzo minimo da pagare al produttore all'inizio della campagna, maggiorato della media degli aumenti mensili previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 4

Nella misura strettamente necessaria la Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, un sistema di adeguamento monetario al fine di tener conto dell'incidenza, sul prezzo minimo diminuito dell'aiuto, delle differenze fra:

— il tasso di conversione agricolo,

e

— la media dei tassi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽¹⁾, in un periodo da determinare.

Articolo 5

I coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono calcolati in base alla media delle quantità di materia prima utilizzata e dei prodotti finiti in peso netto ottenuti nella Comunità nelle campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990. Tali coefficienti sono adeguati, eventualmente, in base alle modifiche constatate ulteriormente.

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 426/86, gli Stati membri riconoscono gli organismi di ammasso che offrono adeguate garanzie sia di un magazzino in buone condizioni tecniche, sia di una soddisfacente gestione dei prodotti acquistati a titolo dell'intervento.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.